

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE**

TRA

I PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI, di seguito denominati i "Parchi", rappresentati dal Direttore dott. Filippo DEMMA, nato a xxxxxxxxx il xxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, strada statale 106 Jonica, Km 24 87011 Cassano all'Ionio;

E

ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito denominata "ARSAC", rappresentata dal, Direttore Generale, legale rappresentante Dott.ssa Fulvia Michela CALIGIURI, nata a xxxxxxxx il xxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARSAC in via Trieste, 95 – 87100 Cosenza, P. IVA 03268540782;

PREMESSA

VISTO il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, e ss. mm.ii, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.M. del 27 novembre 2014, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*", modificato dal D.M. n.53 del 09 febbraio 2024;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di Sibari;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (24G00076) in G.U. n. 102 del 3-5-2024, in vigore dal 18/05/2024;

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" nonché l'allegato 2 del citato Decreto, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, come da modifiche del D.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 sezione c n. 44;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. n. 22 del 1° marzo 2021 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTI i Decreti Ministeriali n. 51, 52 e 53 del 09 febbraio 2024, mediante i quali viene modificata la precedente articolazione organizzativa dei musei statali e degli uffici dirigenziali di livello non generale e, pertanto, il Parco archeologico di Sibari è ora ridenominato **"PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI"**, comprendendo fin da subito le seguenti sedi:

1. *Museo archeologico nazionale di Crotona;*
2. *Museo e parco archeologico di Capo Colonna – Crotona;*
3. *Castello Carlo V - Crotona;*
4. *Le Castella – Isola Capo Rizzuto (KR);*
5. *Parco archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);*
6. *Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano allo Jonio (CS);*
7. *Museo nazionale archeologico di Amendolara – Amendolara (CS);*

VISTO il D.M. n. 270 del 05/09/2024 *"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 918 del 31 ottobre 2024, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, con sede in Cassano allo Jonio, nella frazione di Sibari, registrato dalla Corte dei conti in data 15/11/2024 al n. 2891;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle proprie competenze, i Parchi istituiscono e favoriscono i rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali (azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e formazione) presenti sul territorio di riferimento, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con le Università e Accademie di riferimento;

CONSIDERATO che le Parti intendono avviare un percorso condiviso e virtuoso, finalizzato alla realizzazione di un calendario coordinato di iniziative dal titolo *"Aspettando il Vinitaly"*, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale legato alla storia dell'ulivo e dell'olio;

CONSIDERATO che entrambe riconoscono il valore strategico di una collaborazione sinergica, nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive competenze istituzionali, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico quale leva di crescita culturale ed economica per il territorio calabrese;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002"*, (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

CONSIDERATO che l'art. 111 del *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate

all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e prescrivendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;

CONSIDERATO che l'art. 112, comma 4, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'accoglimento delle condizioni per l'utilizzo dell'area eventi del Parco Archeologico della Sibaritide, in occasione dell'iniziativa "Vinitaly and the City: Sibari", come da comunicazione acquisita al protocollo rep. MIC_PA-KR-SIBARI|19/05/2025|0002674-A;

PRESO ATTO che, anche per l'anno in corso, la Regione Calabria si avvarrà del contributo dell'ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – per l'organizzazione dell'evento;

CONSIDERATO che scopo della presente convenzione è la realizzazione di un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio culturale afferente ai Parchi archeologici di Crotona e Sibari finalizzato all'organizzazione di una serie di eventi e attività legate alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico e della coltura dell'olio della Sibaritide, nell'ambito della rassegna "Aspettando il Vinitaly and the City";

CONSIDERATO che è interesse comune delle parti instaurare una collaborazione volta a perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione del patrimonio culturale mediante la programmazione di eventi culturali dedicati ad un pubblico esteso;

- i R.U.P del precitato progetto sono la Funzionaria Architetto dei Parchi arch. Caterina Pansera, giusta nomina Decreto. n. 93 del 07/05/2025, e la Funzionaria Amministrativo-Gestionale dei Parchi dott.ssa Antonella Rosa Saponara, giusta nomina Decreto. n. 141 del 28/05/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (d'ora in poi ARSAC) la referente del progetto è la dott.ssa Fulvia Michela CALIGIURI; per i Parchi archeologici di Crotona e Sibari (d'ora in poi i Parchi) il referente è il dott. Filippo DEMMA;

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

Lo scopo dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di cooperazione istituzionale fra le parti, finalizzato all'organizzazione di una serie di eventi e attività legate alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico e della coltura dell'olio della Sibaritide, nell'ambito della rassegna "Aspettando il Vinitaly".

Art. 3 Attività previste

Le attività previste, alla base di questo Accordo sono:

1. Progettazione e organizzazione congiunta di serate di degustazione di olii extravergine di oliva offerti dai produttori calabresi. Le serate avranno luogo tutti i venerdì tra il 20 giugno e l'11 luglio p.v. presso la sala conferenze del Museo archeologico nazionale della Sibaritide con la partecipazione di sommelier dell'olio;
2. Progettazione e organizzazione congiunta di show-cooking da realizzare all'interno dell'area eventi del Parco archeologico della Sibaritide. Tali serate avranno luogo tutti i sabati tra il 14 giugno e il 05 luglio p.v., e vedranno il coinvolgimento di chef di indiscussa fama della fascia dell'alto ionio calabrese. I piatti realizzati per ogni show-cooking saranno accompagnati da una selezione di vini e vedranno il coinvolgimento di sommelier;
3. un convegno sul tema dell'olio legato alla produzione di cosmesi nell'area dell'alto ionio cosentino, che avrà luogo sabato 12 luglio p.v.

Art. 4 Obblighi delle parti

L'ARSAC, si obbliga a garantire:

- il rispetto delle attività stabilite di comune accordo dalle due parti;
- curare i rapporti con i produttori di olio coinvolti nella promozione e valorizzazione delle eccellenze olearie del territorio;
- selezionare i sommelier dell'olio che per ogni serata di degustazione presenteranno 4 diversi oli;
- fornire il materiale esplicativo sulle cultivar presentate per ogni serata;
- selezionare i sommelier del vino che per ogni serata di show-cooking prevista presenteranno e assoceranno almeno 3 vini al piatto preparato dallo chef;
- l'utilizzo del logo di ARSAC, ed eventualmente dei partner da loro coinvolti, sulla comunicazione ufficiale degli eventi e delle azioni comuni;
- la comunicazione sui propri canali istituzionali;
- in ragione delle attività sviluppate in comune, l'utile assistenza alla migliore riuscita delle attività previste.

La Direzione dei Parchi, si obbliga a garantire:

- l'utilizzo degli spazi del Museo archeologico nazionale della Sibaritide e del Parco archeologico della Sibaritide per l'organizzazione delle attività in programma;

- la progettazione e l'allestimento di una mostra-evento sul tema dell'olio. **La mostra-evento sarà un percorso multisensoriale e immersivo** tra storia, mito, archeologia e degustazioni, mette in dialogo reperti, tradizione agricola, paesaggi e storia contemporanea legata alla coltivazione dell'olivo e alla produzione. Si dipanerà attraverso testimonianze antichissime, strumenti digitali, arricchita anche dai contenuti fotografici e video forniti dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP. La mostra contemplerà, inoltre, una sessione di masterclass curate dagli esperti dell'**Elaioteca regionale**, che guideranno i visitatori in un approfondimento del patrimonio oleario calabrese e dei territori più vocati.
- l'organizzazione delle visite guidate alla mostra, delle degustazioni e degli show-cooking in programma;
- l'utilizzo del logo istituzionale sulla comunicazione ufficiale degli eventi e delle azioni comuni;
- di sviluppare un piano della comunicazione che prevede comunicati stampa su testate regionali e nazionali (almeno una), la creazione di locandine del programma generali e, per ogni weekend, dettagliate, la divulgazione su tutti i canali istituzionali (sito, social);
- in ragione delle attività sviluppate in comune, l'utile assistenza alla migliore riuscita delle attività previste.

L'ARSAC si impegna mettere a disposizione dei Parchi ogni informazione e documentazione ritenuta utile all'attività istituzionale.

Art. 5 – Individuazione delle spese.

Per la particolare complessità delle attività oggetto del presente Accordo, è quantificato a carico di ARSAC, quale rimborso delle spese sostenute dai Parchi, un importo di € xxxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxxx) per l'allestimento degli spazi e per la realizzazione delle attività.

Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto ai Parchi esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione delle spese sostenute. Il rimborso avverrà mediante trasferimento bancario sul seguente c/c dei Parchi:

Intestatario: Parchi archeologici di Crotone e Sibari

Banca: xxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Rientrano nella voce relativa ai rimborsi le spese relative ai materiali e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono indispensabili e utilizzati per le attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 Rapporti tra Parti

Le parti si impegnano a realizzare gli eventi culturali e di valorizzazione così come dettagliati. Le attività e le azioni in essere dovranno essere approvate ufficialmente da ambo le Istituzioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività previste dal presente accordo.

Art. 7 Comunicazione pubblica

Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni anche attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti.

ARSAC garantisce e manleva in ogni tempo i Parchi contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato da ARSAC nell'esecuzione dell'Accordo.

Le differenti fasi delle attività potranno essere documentate, per esser pubblicate sui siti istituzionali delle parti, sui loro social network, su locandine e brochure ritenute utili alla divulgazione delle iniziative. Per quanto non previsto espressamente dal presente Accordo sarà applicata la legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, le norme del codice civile, i regolamenti, le direttive e altre disposizioni in materia.

Art. 8 Clausola risolutoria espressa

I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nel presente Accordo sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente possibilità di risoluzione in caso di inadempienza. Le parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione e fino all'espletamento delle attività previste.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con congruo anticipo notificato alla controparte tramite e-mail istituzionale.

Art. 9 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano, entrambe le parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e ai protocolli di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addenesse ad una composizione bonaria, eventuali controversie saranno devolute alla competente autorità giudiziaria. Il Foro di competenza è Castrovillari.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti. Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D.Lgs. n.196/2003 nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.4

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati. Il presente atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i sottoscrittori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

È vietata la cessione dell'accordo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le parti.

I soggetti interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per i Parchi

Il Direttore

Dott. Filippo Demma

Per ARSAC

Il Direttore Generale

Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri